

legge del 1890 si modificò la rappresentanza del Consiglio generale, allo stesso consesso si diminuirono le attribuzioni, e si aumentarono quelle del Consiglio centrale ed altro; però, in esecuzione dell'articolo 13 della legge del 1890, si stabilì che per procedere alle riforme statutarie bisognava sentire i pareri dei Consigli generali, di quello centrale, e del Consiglio di Stato. In conseguenza, prima di riformare l'antico Statuto, il ministro di agricoltura e commercio chiese il parere ai nuovi Consigli generali, che furono eletti in base alla legge del 1890.

Ora parmi che non ci sarebbe alcun inconveniente, prima di redigere il testo unico del nuovo statuto, il ministro del tesoro chiedesse il parere ai nuovi Consigli generali tanto del Banco di Napoli quanto del Banco di Sicilia, ed al Consiglio di Stato, come si praticò, ripeto, nel 1890, e dopo che tutti e due i Consigli generali erano stati precedentemente sciolti e riconosciuti posteriormente. Ed infatti, se si legge il testo unico dello Statuto del Banco di Sicilia del 30 aprile 1892, si rileva che furono richiamate le precedenti leggi statutarie ed uditi i pareri del Consiglio generale e del Consiglio di Stato; e si noti: non degli antichi, ma dei nuovi Consigli generali, che furono stabiliti dopo la citata legge del 23 agosto 1890. Ora il caso è identico; ed io ed il mio amico Picardi altro non abbiamo fatto che riportare, con la proposta aggiunta all'articolo 36, letteralmente l'articolo 13 della legge 23 agosto 1890.

Quindi credo che tutti gli inconvenienti, che mette avanti il ministro del tesoro, non esistano, a meno che si voglia sempre più accreditare l'opinione che si dichiara soltanto a parole l'autonomia dei Banchi Meridionali, mentre poi in sostanza non si accetta nemmeno di sentire i pareri dei Corpi interessati, ed il supremo parere del Consiglio di Stato, ciò che le precedenti riforme avevano tassativamente stabilito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Sonnino Sidney, ministro del tesoro.** Nella legge del 1890 il caso era diverso. Non si riordinava il numero dei componenti il Consiglio...

**Florena.** Si signore, si aumentava la rappresentanza.

**Sonnino Sidney, ministro del tesoro.** Quando si tratta di aumentare la cosa è più facile.

Ma che io convochi il Consiglio del Banco di Napoli; che è il più grosso, e io non potrei usare un trattamento diverso ai due Istituti, perchè sarebbe un'offesa per il Banco di Napoli; che io convochi, ripeto, il Consiglio del Banco di Napoli con una legge vecchia... (*Interruzioni*). Del resto, se il Parlamento intende di dare questa facoltà, soddisfacendo la domanda del Governo, la dia; se non la vorrà dare, lascerò ad altri l'ufficio.

**Presidente.** Poichè l'emendamento dell'onorevole Picardi è affatto simile a quello dell'onorevole Della Rocca, parmi che i due emendamenti potrebbero riunirsi in uno.

Accetta l'onorevole Della Rocca?

**Della Rocca.** Mi associo all'emendamento dell'onorevole Picardi e ritiro il mio.

**Presidente.** Il Governo non accetta questo emendamento. La Commissione l'accetta?

**Saporito, relatore.** La Commissione non l'accetta.

**Presidente.** Pongo a partito l'emendamento proposto dagli onorevoli Picardi, Fili-Astolfone, Cianciolo, Florena, Di Sant'Onofrio, a cui si è associato l'onorevole Della Rocca, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione, che è il seguente:

*Dopo le parole: « al Governo del Re » aggiungasi: « uditi i Consigli d'amministrazione centrale e i Consigli generali, e udito il parere del Consiglio di Stato. »*

(*Non è approvato*).

Pongo quindi a partito l'articolo 36.

(*È approvato*).

« Art. 37. È prorogato sino al 30 giugno 1896 il termine stabilito dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso. »

(*È approvato*).

« Art. 38. Per la liquidazione della pensione di riposo degl'impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e della marina, sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato T, che forma parte integrante della presente legge. »

Qui viene l'allegato T.

Leggo l'articolo 1 di questo allegato.

« Art. 1. A cominciare dal 1° luglio 1895 gli impiegati civili ed i militari al servizio dello Stato soggetti alla ritenuta continua